

Procedura per autorizzazione mappe eliski

Il presente documento di lavoro vuole sintetizzare i procedimenti necessari per l'approvazione delle cartografie eliski, focalizzando l'attenzione sugli adempimenti da concludere prima della conferenza di servizi, di cui al punto 1.2 della DGR 1342/2016.

Il principale riferimento è la DGR 1342/2016 che individua la procedura per l'aggiornamento delle cartografie eliski.

Considerate le criticità emerse in sede di prima applicazione, si è ritenuto opportuno emanare le presenti linee guida.

Si introduce in istruttoria un momento di confronto preliminare atto a chiarire eventuali dubbi o problematiche che emergessero nella predisposizione dei documenti; i comuni possono richiedere la convocazione di una "pre-conferenza", intesa come una conferenza dei servizi preliminare, atta a:

- condividere la prima bozza di cartografia;
- individuare le criticità principali relative alla localizzazione dei vari punti atterraggio/recupero... e del comprensorio in cui ammettere l'attività di eliski;
- indirizzare i comuni verso la corretta procedura amministrativa.

La pre-conferenza, che potrà essere svolta anche in via telematica, è convocata dalla SIF su richiesta dei comuni stessi.

1. Documenti per la "Pre – conferenza"

Per richiedere la convocazione della pre-conferenza è necessario aver già predisposto la bozza della cartografia di mappatura dell'attività di eliski, già condivisa singolarmente con le strutture interessate (pianificazione territoriale, territorio ambiente (acustica e biodiversità e aree naturali protette), SIF, stazione forestale locale).

La pre-conferenza serve a validare l'individuazione degli areali, delle elisuperfici di base, posa e recupero, dei confini del comprensorio e ad avviare gli endoprocedimenti stabilendo la cronologia degli adempimenti.

Al fine di convocare la pre-conferenza i comuni devono aver affrontato i seguenti aspetti:

- riflessione sulla opportunità di avere sul territorio la pratica dell'eliski, coinvolgendo le comunità locali e tenendo conto della tipologia di turismo caratterizzante il territorio;
- condivisione informale con le stazioni forestali per definire le aree di salvaguardia della fauna;
- indicazione delle aree di tutela turistica;
- confini del comprensorio eliski (con eventuale coinvolgimento di altri comuni, nel caso in cui siano ipotizzati in tali comuni basi di partenza o itinerari di discesa);
- mappe con elisuperfici di posa e recupero, elisuperfici di base e rotte; le elisuperfici gestite in quota devono avere le caratteristiche specificate nella circolare ENAC 16058 del 11/02/2020;

- indicazioni circa la presenza nel comprensorio di siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS)¹;
- bozza di relazione previsionale di impatto acustico²;
- indicazioni circa la coerenza con il PRG.

2. Procedure a seguito della pre-conferenza

Successivamente alla pre-conferenza i comuni devono avviare gli endoprocedimenti relativi alla valutazione di incidenza (in caso di presenza di siti Natura 2000) e alla verifica di assoggettabilità alla VAS (se previste varianti non sostanziali o modifiche non costituenti variante).

Conclusi i due procedimenti di cui sopra, i comuni procedono con la predisposizione delle varianti urbanistiche³ e con la variante alla classificazione acustica⁴. Entrambi i procedimenti si concludono con atti di approvazione da parte del consiglio comunale e il conseguente aggiornamento degli strati cartografici dei PRG e della classificazione acustica.

3. Conferenza dei servizi

Una volta conclusasi la parte di adeguamento di cui sopra i comuni inviano la richiesta di approvazione delle cartografie relative all'attività di eliski; la Struttura infrastrutture funiviarie indice, quindi, la conferenza dei servizi a cui farà seguito la DGR di approvazione della mappatura dell'attività di eliski.

Le mappature relative all'attività di eliski saranno pubblicate sul geoportale SCT del sito istituzionale della Regione.

¹ Nel caso affermativo va predisposta la relazione di incidenza e avviata la procedura prevista dalla legge regionale 7/2008 e dalla DGR 970/2012. Nel caso di punti già esistenti (vecchie cartografie) va comunque presentata la relazione finalizzata alla valutazione di incidenza. Ciò è legato al fatto che trattasi di una nuova procedura e nuova autorizzazione che pone nuovi criteri che richiedono una analisi approfondita relativamente alle emergenze naturalistiche presenti e ai possibili impatti provocati dall'attività.

² Se l'attività eliski non è inserita coerentemente nelle mappe di classificazione acustica, deve essere effettuata una valutazione preliminare. L'attività di eliski può essere paragonata ai comprensori sciistici, e quindi considerata attività stagionale. Per le elisuperfici base di partenza ed eventuali punti di recupero ubicati in zone antropizzate deve essere redatta la relazione previsionale di impatto acustico (rif. l.r. 20/2009) secondo le indicazioni della DGR 2083/2012 punti 2.1 e 2.2.3. La relazione sarebbe opportuno che fosse inviata alle strutture competenti in fase di pre conferenza

³ Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, il comprensorio in cui è ammessa l'attività di eliski va inserito nella tavola P3, alla stessa stregua delle aree sciabili, con una modifica non costituente variante (art. 17 l.r. 11/1998). Si tratta di inserire il confine del comprensorio (vedi definizione al punto 1.1 della DGR 1342/2016). E' anche in questo caso opportuno che i confini siano preliminarmente condivisi con le strutture, eventualmente in pre-conferenza. Le elisuperfici di base sono equiparate alle elisuperfici utilizzate dalla protezione civile e vanno inserite nella tavola P4 come servizio puntuale attraverso la procedura di variante non sostanziale (art. 16 l.r. 11/1998). Qualora queste aree ricadessero in sottozona di tipo F, per inserire tale uso sarà sufficiente procedere con una modifica non costituente variante.

⁴ Per i punti di posa e recupero e per le rotte di volo deve essere adeguata la cartografia di classificazione acustica stagionale (le modalità redazionali possono essere mutate da quanto indicato in DGR 2083/2012 per i comprensori sciistici). La cartografia verrà poi esaminata in conferenza dei servizi e quindi autorizzata dalle strutture competenti (la conferenza sostituisce la raccolta dei pareri). E' quindi opportuno anche in questo caso un esame informale presso le strutture prima della presentazione. Si faccia attenzione ai punti sui confini comunali per i quali è richiesto il parere dei comuni confinanti. Tutta la procedura sopra esposta è considerata variante sostanziale ai sensi della l.r. 20/2009 (e DGR 2083/2012).

Segue un flow chart che riassume quanto detto sopra, nel caso più complesso.

4. Caratteristiche tecniche cartografia

Al fine di generare cartografie il più possibile uniformi sul territorio valdostano, anche al fine della loro pubblicazione su geoportale della regione Valle d'Aosta, si definiscono le seguenti caratteristiche delle cartografie:

Dwg georeferenziato in UTM 32 ED50N oppure Shp: sempre in UTM 32 ED50N

Confini del comprensorio: polilinea chiusa: verde chiaro RGB = 127,255,0

Punti di partenza: elemento puntuale. Colore verde scuro RGB = 0,132,66

Areali di posa: area colorata in azzurro RGB = 0,255,255

Areali di recupero: area colorata in blu RGB = 0,0,255

Rotte di sorvolo (da ogni piazzola di base e recupero, ad ogni punto di posa): area rosa RGB = 255,127,255

Aree limitate per ragioni turistiche dai comuni: area di colore viola RGB = 191,127,255

Divieto discesa con gli sci per fauna: area colorata in rosso RGB = 255,0,0

Divieto di sorvolo con gli sci per fauna: area colorata giallo RGB = 255,255,0

Divieto sia di sorvolo che di discesa: area colore arancione RGB = 255,128,0

[Se le aree di divieto ricalcano i mappali del catasto, sarebbe opportuno utilizzare la base catastale presente in SCT (SIGMATER)]